



06603-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente	N. sent. <u>999</u>
Orlando Villoni	- Relatore	UP 05/11/2020
Emilia Anna Giordano		N. 17663/2020
Martino Rosati		
Pietro Silvestri		

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1. (omissis) , n. (omissis)
2. (omissis) , n. (omissis)
3. (omissis) , , n. (omissis)
4. (omissis) , n. (omissis)

avverso la sentenza n. 7547/19 della Corte di Appello di Milano del 08/11/2019

visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;  
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;  
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo del ricorso congiunto di (omissis) e (omissis), con assorbimento degli altri motivi ed effetto estensivo per gli altri ricorrenti;

sentiti gli avvocati (omissis) per (omissis), (omissis) per (omissis),  
(omissis) per (omissis), che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi  
rispettivamente patrocinati

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato, previa diversa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 353 cod. pen., quella del Tribunale di Milano del 18/06/2018 che aveva condannato (omissis) (omissis), in qualità di Presidente *pro tempore* della Regione (omissis) e (omissis) (omissis), capo della sua Segreteria Particolare nonché (omissis) e (omissis) (omissis), in veste di Segretario Generale della Regione (omissis) in ordine al diverso reato di cui agli artt. 110, 353 *bis* cod. pen.

La fattispecie riguarda il conferimento di un incarico di consulenza retribuita da parte di (omissis), ente per la ricerca, la statistica e la formazione della Regione Lombardia, sulla base di una procedura di gara esattamente confezionata, secondo la prospettazione d'accusa accolta dalle pronunce di merito, sul profilo professionale di (omissis), su impulso di (omissis) allora Presidente della Regione e con trasmissione dei suoi "desiderata" al direttore dell'ente, (omissis) (separatamente giudicato) da parte di (omissis), capo della Segreteria particolare e di (omissis), Segretario Generale della Regione.

Diversamente, però, dal Tribunale, che aveva ritenuto fondata l'accusa in relazione all'originaria imputazione di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza del diverso reato di turbata libertà degli incanti, ravvisando l'effettivo dispiegarsi di una procedura di gara, alterata a vario titolo dalle concorrenti interferenze degli imputati.

2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, che formulano i motivi di censura di seguito riportati ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

3. Ricorso congiunto (omissis) e (omissis) (avv. (omissis))

Con un primo motivo di doglianza, i ricorrenti deducono violazione di norma processuale e in particolare dell'art. 270 cod. proc. pen., in relazione a già dedotti profili di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche acquisiti al compendio probatorio.

Deducono, in particolare, che nell'affermare l'utilizzabilità delle intercettazioni, sia il primo che il secondo giudice hanno omesso di considerare il divieto di cui

all'art. 270 cod. proc. pen., derivante dal fatto che le operazioni di captazione erano state autorizzate e disposte nell'ambito di un diverso procedimento, iscritto nel registro delle notizie di reato dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio e poi trasmigrato per competenza territoriale a Milano.

Tale diverso procedimento aveva ad oggetto un'ipotesi di corruzione internazionale riguardante la vendita di elicotteri da parte della società (omissis) ( (omissis) ) all'(omissis) nonché una corruzione funzionale del Presidente della Regione (omissis) , (omissis) , in relazione alla nomina ad amministratore delegato della predetta società di (omissis) .

I decreti di autorizzazione alle captazioni e di proroga erano sempre stati, però, motivati in relazione alle predette ipotesi di accusa e soltanto dopo dieci mesi e per fatti occorsi successivamente all'avvio di quelle indagini, il pubblico ministero aveva iscritto la notizia di reato a carico degli odierni imputati per le vicende riguardanti l'induzione indebita (art. 319-*quater* cod. pen., capo A dell'editto di accusa) e la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* cod. pen., capo B) ascritte al Presidente (omissis) e al suo *entourage*, accadute tra la fine del 2013 e di maggio 2014 e costituenti oggetto del presente giudizio

L'assenza di connessione oggettiva tra detti reati e quelli originariamente ipotizzati all'avvio delle operazioni tecniche di captazione non ha, però, impedito ai giudici di merito di dichiararne utilizzabili i risultati, ponendosi così in aperto contrasto con il divieto normativo di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. e con l'interpretazione datane da quella giurisprudenza di legittimità, avallata e oggi confermata dalla recente Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, Cavallo.

Con un secondo motivo e sotto diverso profilo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 267 cod. proc. pen., lamentando la carenza assoluta di motivazione dei provvedimenti autorizzativi del G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio, costantemente circoscritti all'approfondimento dei fatti relativi alla inchiesta originaria, senza alcun riferimento all'emergenza di altri totalmente differenti e a carico di soggetti estranei all'iniziale ipotesi d'accusa.

Nei citati decreti, pertanto, non sono mai stati indicati né i gravi indizi di sussistenza delle figure di illecito penale di cui agli artt. 319-*quater* e 353-*bis* cod. pen. né i motivi per cui le intercettazioni dovessero ritenersi assolutamente indispensabili per proseguire le indagini per le diverse ipotesi di reato, in violazione del preciso onere argomentativo di cui all'art. 267 cod. proc. pen. come ribadito e riaffermato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite.

Con un terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 353 cod. pen. in relazione alla dedotta insussistenza del fatto.

Accogliendo la prospettazione del Procuratore Generale territoriale e in parte quella difensiva, la Corte di appello ha ritenuto integrato il reato di turbata

libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.), sostenendo che il conferimento della consulenza a (omissis) abbia fatto seguito ad apposita procedura di gara indetta da (omissis) .

Secondo i ricorrenti, tuttavia, nella fattispecie non si è verificata alcuna gara, ma una semplice procedura di comparazione delle offerte che l'ente rimaneva libero di valutare in assenza di precisi criteri di selezione resi noti ai partecipanti prima dell'avvio della procedura.

Nessuno dei soggetti selezionati dalla commissione aggiudicatrice ha, infatti, mai avuto contezza di alcuna procedura in corso, conforme alle altre procedure indette da (omissis) ai sensi del proprio Regolamento interno, sicché ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 353 cod. pen. manca il requisito della effettiva consapevolezza di una contesa in cui ciascuno dei partecipanti fosse a conoscenza delle offerte altrui, proponendo la propria condizione quale contropartita del servizio richiesto alla pubblica amministrazione.

Difettano, invero, nella fattispecie persino le cd. offerte di partecipazione alla comparazione da parte degli altri aspiranti, non essendo, infatti, sufficiente una semplice autolimitazione da parte della pubblica amministrazione, di fronte alla quale i privati nutrono solo degli interessi di fatto, per configurare l'esistenza di una gara, intesa quale meccanismo selettivo di competizione e concorrenza tra gli offerenti stessi e non già una mera comparazione di offerte che la P.A. resta libera di valutare, sia pure attraverso una esame contestuale delle stesse.

Con un quarto motivo, i ricorrenti deducono vizi congiunti di motivazione in relazione alla parte in cui la sentenza qualifica irrilevante il movente del reato (ricercare una collocazione lavorativa esterna alla Regione (omissis) per (omissis) (omissis)), contraddittoriamente elevato, però, al rango di elemento costitutivo della fattispecie concorsuale in addebito; gli stessi vizi vengono dedotti in relazione alla ritenuta rilevanza di elementi come il movente e il compenso riconosciuto alla (omissis) a discapito delle concrete modalità di svolgimento della procedura di selezione.

Con un quinto motivo deducono violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in relazione al travisamento della prova rappresentata dalle deposizioni dibattimentali rese dagli imputati (omissis) e (omissis), parcellizzate rispetto alle dichiarazioni integrali e indebitamente interpretate a sostegno della tesi della sussistenza del concorso nel reato.

Con un sesto ed ultimo motivo deducono ulteriore violazione dell'art. 353 cod. pen. in relazione al concorso morale nel reato ravvisato a carico degli imputati, in assenza di una reale efficienza causale delle rispettive condotte al relativo perfezionamento.

3.1 Con atto depositato il 20/10/2010 i ricorrenti hanno formulato motivi nuovi ed aggiunti.

Con il primo ed il quarto procedono ad una sostanziale riproduzione dei motivi del ricorso originario, concernenti rispettivamente il tema della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e della violazione dell'art. 270 cod. pen. oltre a quello dell'insussistenza del reato di turbativa d'asta.

Con il secondo motivo lamentano, invece, la ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen., non configurabile per i delitti contro la pubblica amministrazione in cui la condotta aggravatrice dell'illecito viene già assunta a presupposto della astratta configurabilità del reato.

Con il terzo motivo si lamentano, infine, per il solo imputato <sup>(omissis)</sup>, vizi congiunti di motivazione in relazione al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen.

#### 4. Ricorso <sup>(omissis)</sup> (avv. <sup>(omissis)</sup>)

Con un primo motivo si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite in procedimento diverso in relazione agli artt. 266, 267 e 270 cod. proc. pen., con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle contenute nel primo motivo del ricorso congiunto.

Con un secondo motivo si deduce mancanza assoluta di motivazione in ordine alle deduzioni ed eccezioni avanzate sul medesimo punto della inutilizzabilità da parte dalle difese degli imputati negli atti di appello.

Con un terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 110, 353 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. per contrasto con i principi regolatori del concorso di persone nel reato sotto il profilo dell'insussistenza di un concorso materiale, di una inconfigurabilità del concorso morale e del travisamento della prova testimoniale.

Con quarto motivo si deduce la violazione agli artt. 266, 267 e 270 cod. proc. pen. in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite in procedimento diverso, vizio di motivazione sul punto e violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Con un quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 353 e 353-*bis* cod. pen. riguardo alla non configurabilità del delitto di turbata libertà di scelta del contraente in relazione alla concreta fattispecie, connotata dall'inserimento dei nominativi degli aspiranti in un albo e dalle modalità di indizione della procedura competitiva. La procedura per l'accreditamento dei potenziali collaboratori presso <sup>(omissis)</sup> costituisce, infatti, procedura distinta e diversa dalla quella propria della scelta del contraente più idoneo; l'inserimento di un nominativo nello apposito albo resta fuori dal momento dell'indizione della procedura competitiva, costituendo mero atto prodromico inidoneo a porre in pericolo la correttezza della gara.

Con un sesto e ultimo motivo si lamenta, infine, l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 353-*bis* cod. pen. così come contestato, difettando l'esistenza di un atto equipollente ad un bando di gara nonché assenza di collusione o di altri mezzi fraudolenti.

#### 5. Ricorso (omissis)

Con un primo motivo la ricorrente denuncia vizi congiunti di motivazione in ordine alla valutazione del proprio contributo causale in qualità di concorrente nel delitto di turbata libertà degli incanti, in relazione ai concreti indici obiettivi emersi dall'istruttoria dibattimentale (certezza della conclusione del contratto con (omissis), consapevolezza del carattere fittizio del bando di gara, conoscenza dell'intervento del Presidente della Regione, (omissis) sul Presidente di (omissis), (omissis), intervento diretto nella stesura dei termini del contratto, concorso nella determinazione dello importo del compenso).

Con un altro motivo, la ricorrente deduce gli stessi vizi riguardo alla mancata applicazione delle pur riconosciute attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata aggravante (art. 61 n. 9 cod. pen.).

#### 6. Ricorso (omissis)

Con un primo motivo di doglianza si deduce violazione degli artt. 353, 110 e 49 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla rilevanza causale della condotta materiale che gli viene ascritta all'imputato, estrinsecatasi nella mera consegna al Presidente di (omissis), (omissis) del *curriculum* professionale della coimputata (omissis) .

Sotto diverso profilo, con un secondo motivo si deduce violazione dell'art. 353 cod. pen. e mancanza manifesta di motivazione in relazione alle risultanze dibattimentali che avrebbero consentito di escludere ogni compartecipazione materiale ai fatti sussunti nel capo B) dell'imputazione sotto il profilo sia morale che materiale.

Con un terzo motivo si deduce di nuovo violazione dell'art. 353 cod. pen. riguardo al valore giuridico da attribuire alla condotta ascrittagli, nei termini sopra descritti.

Con un quarto motivo si deduce violazione dell'art. 353 in relazione all'art. 43 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di turbativa d'asta.

Con un quinto motivo si deduce violazione dell'art. 353 in relazione all'art. 61 n. 9 cod. pen. riguardo alla dedotta inapplicabilità dell'aggravante contestata.

6. Con memoria depositata il 22/10/2020 i motivi del ricorso principale sono

stati riproposti in diversa prospettazione formale e corredati da argomentazioni aggiuntive a sostegno delle ragioni già peraltro compiutamente esposte.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le impugnazioni proposte dagli imputati <sup>(omissis)</sup> e <sup>(omissis)</sup> risultano fondate e vanno accolte in relazione al terzo motivo del ricorso congiunto a firma dell'avvocato <sup>(omissis)</sup> nonché al quinto ed al sesto motivo del ricorso del solo <sup>(omissis)</sup> a firma dell'avvocato <sup>(omissis)</sup>, estendendosi gli effetti dell'accoglimento alle posizioni dei coimputati <sup>(omissis)</sup> e <sup>(omissis)</sup> ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. stante il carattere non esclusivamente personale di quei motivi.

Le censure che il Collegio reputa fondate riguardano, infatti, la configurabilità stessa dei reati ipotizzati, tanto quello originariamente contestato ai sensi dello art. 353-*bis* cod. proc. pen. quanto quello ritenuto dalla Corte territoriale di cui all'art. 353 cod. pen., previa diversa qualificazione giuridica data al fatto ex art. 521, comma 1, cod. proc. pen.

2. Nonostante la diversità strutturale di detti reati e stante la possibilità di stabilire un rapporto di progressione criminosa tra l'illecito di cui all'art. 353-*bis* e quello di cui all'art. 353 cod. pen. o secondo una diversa prospettiva di avanzamento della soglia di penale rilevanza delle condotte dal secondo al primo, entrambi presuppongono l'esistenza, attuale quanto all'art. 353 cod. pen. e in divenire quanto all'art. 353-*bis* cod. pen., di una procedura di gara, evocata in maniera diretta dalla prima previsione e indiretta, mediante l'individuazione di uno stretto collegamento tra bando o atto equipollente e modalità di scelta del contraente, da parte della seconda.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità sedimentatasi sull'argomento ritiene si sia in presenza di una procedura di gara, anche informale o atipica, ogni volta che la pubblica amministrazione proceda all'individuazione del contraente su base comparativa, a condizione che l'avviso informale o il bando e comunque l'atto equipollente indichino previamente i criteri di selezione e di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie (Sez. 6, n. 2795 del 06/12/2018, Caruso, non mass.; Sez. 6, n. 30730 del 28/03/2018, C., mass. ma non sul punto; Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, dep. 2018, Giugliano, Rv. 272227; Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Cereda, Rv. 266118).

In applicazione di tali principi, non sono stati ravvisati gli estremi della gara in quelle situazioni in cui sia mancata "una qualsiasi forma di libera contesa tra concorrenti" come nel caso di una trattativa privata svincolata da ogni schema concorsuale (Sez. 5, n. 12238 del 30/09/1998, De Simone, Rv. 213033); quando "sia prevista solo una comparazione di offerte che la pubblica amministrazione è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione" (Sez. 6, n. 8044 del 2016, cit.) o quando "nonostante la pluralità di soggetti interpellati, ciascuno presenti indipendentemente la propria offerta e l'amministrazione conservi piena libertà di scegliere secondo criteri di convenienza e di opportunità propria della contrattazione tra privati" (Sez. 6, n. 9385 del 2018, cit.)

Perché possa dirsi avviata ed instaurata una procedura di gara risulta, infatti, dirimente la circostanza che tutti i potenziali contraenti sappiano di essere tra loro in competizione sulla base di criteri chiari di selezione e di presentazione delle offerte, in modo da potere ciascuno formulare la propria in vista della successiva comparazione sulla base di criteri predeterminati di scelta.

Tanto premesso, in accoglimento della prospettazione del Procuratore Generale distrettuale e, a diversi fini, della difesa di alcuni imputati, la Corte d'appello di Milano ha ritenuto che la peculiare procedura seguita da (omissis) in vista del conferimento all'imputata (omissis) di una consulenza avente ad oggetto "il supporto tecnico-scientifico per l'individuazione delle condizioni di sicurezza adeguate inerenti (omissis) nel raccordo tra Regione (omissis) e Autorità Nazionali competenti in materia" non abbia comportato il venir meno della sua natura competitiva "pena la vanificazione della fase di aggiudicazione, articolata in più passaggi, volti a garantire la parità fra i candidati e la trasparenza della scelta del contraente" (pag. 78 sent.), ravvisando nei fatti contestati al capo B) dell'editto d'accusa il reato di cui all'art. 353 cod. pen.

Il Collegio osserva per contro come dalla lettura della sentenza emerga con chiarezza che la selezione e la scelta del soggetto cui conferire l'incarico da parte della commissione insediata in ambito di (omissis) è consistita unicamente nella comparazione dei *curricula vitae* di tre potenziali candidati con il profilo professionale della (omissis), in rapporto all'oggetto della consulenza, oggetto che le risultanze processuali dimostrano essere stato individuato con la diretta partecipazione dell'interessata e previa attivazione del Presidente di (omissis); da parte delle più alte istanze della Regione (omissis), tra cui il Presidente (omissis) passando per il capo della sua Segreteria particolare, (omissis) e con il supporto materiale del Segretario generale, (omissis).

A prescindere dall'innegabile interesse alla vicenda, che traspare dalle risultanze dibattimentali, del Presidente della Regione, (omissis) e dell'altrettanto indubbio interessamento degli altri attori all'attribuzione della consulenza alla



(omissis) - aspetti la cui valutazione esula dal ristretto ambito dell'accertamento penale – resta, però, il dato obiettivo che nessuno dei concorrenti ai quali è stata preferita la (omissis) ha mai avuto consapevolezza di avere partecipato ad una selezione e ad una procedura comparativa e ciò a dispetto dell'inserimento nel sito internet ufficiale di (omissis) dell'avviso al pubblico di attivazione della procedura di cui al Decreto del Direttore Generale n. 4061/13, individuato come momento di avvio della procedura stessa.

All'epoca dei fatti questa risultava, infatti, regolata dagli artt. 4 e segg. del Regolamento interno di (omissis) concernente l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e formazione, risolvendosi nei fatti nel raffronto tra i *curricula* di soggetti in possesso di competenze coerenti con l'oggetto dell'incarico, individuati all'interno dell'elenco previsto dal Regolamento stesso, in numero minimo di tre e nel rispetto dei principi di rotazione e di parità di trattamento (pag. 28 sent. impugnata).

Nell'ambito della valutazione, come anzidetto affidata ad una commissione appositamente nominata, era prevista la possibilità di richiedere chiarimenti e precisazioni ai candidati in ordine alle esperienze e ai titoli indicati nei rispettivi *curricula* nonché l'ulteriore facoltà di procedere ad un colloquio con uno o più di essi ai fini della comparazione.

Dalla sentenza impugnata risulta, tuttavia, che nessuna di dette evenienze si è concretizzata nella procedura di conferimento della consulenza alla (omissis), ma non è questo il punto nodale della questione.

Emerge, infatti, dalla sentenza che i nominativi dei candidati sottoposti a comparazione erano stati tratti da un elenco già in possesso di (omissis) di cd. consulenti accreditati, vale a dire di soggetti suscettibili, poiché in possesso di titoli ed esperienze professionali specifiche, di vedersi conferire un incarico di collaborazione; che da detto elenco erano stati in un primo tempo selezionati cinquantatre (53) nominativi (pag. 32 sentenza) e che in un secondo tempo era stata estrapolata una lista ristretta di quattro e poi di tre nomi cui era stato, infine, aggiunto quello della (omissis).

Va da sé che, come ampiamente esposto in sentenza, essendo stata l'intera operazione preordinata a monte, veniva prescelto il profilo professionale di quest'ultima (priva di titoli ma ricca di esperienze, v. sul punto ancora pag. 32 sent.) a scapito degli altri candidati all'incarico, ma senza che nessuno di costoro compisse attività ulteriore rispetto all'iniziale accreditamento per titoli, per tutti avvenuto per via telematica.

In definitiva l'articolata procedura seguita da (omissis) per accreditare la tesi di un conferimento dell'incarico alla (omissis) di propria iniziativa e in assenza di impulsi esterni è rimasta comunque interna all'ente, senza alcuna interlocuzione

da parte dei candidati diversi dalla (omissis), nonostante, vale ripeterlo, la pubblicizzazione della procedura stessa sul sito di (omissis) per la durata di circa 24 ore (v. pag. 31 sent.).

Si è trattato, in altri termini, della procedimentalizzazione di una selezione comparativa rimasta di esclusiva pertinenza interna all'ente stesso, riguardante oltre tutto nemmeno vere e proprie offerte quanto profili professionali di candidati rimasti all'oscuro della procedura di selezione e valutazione.

3. L'assenza di una vera e propria gara si riverbera ovviamente anche sulla impossibilità di intravedere nella sequenza procedimentale descritta in sentenza un bando o atto equipollente, in tesi d'accusa manipolato, tale da indurre al ristabilimento dell'originaria imputazione di cui all'art. 353-bis cod. pen.

Il carattere tutto interno della procedura e la sostanziale assenza di momenti di esteriorizzazione della stessa, eccezion fatta per quelli di mera informazione sul sito istituzionale di (omissis), trova, infatti, riscontro nella corrispondente assenza di un bando o di un atto equipollente prodromico allo svolgimento della vera e propria fase comparativo-valutativa.

Questa dal suo canto si è limitata ad una estrapolazione informatica di un primo gruppo di potenziali consulenti, alla redazione di una *short list* e all'interpello delle articolazioni interne dell'ente ai fini di una eventuale individuazione del nominativo di un dipendente già dotato del profilo professionale e di esperienza richiesto da quel particolare incarico, peraltro destinato - come più volte evidenziato dalla sentenza impugnata - in ragione dell'assoluta peculiarità dell'oggetto ad essere inevitabilmente conferito alla (omissis).

5. L'impossibilità di ravvisare nei fatti in contestazione alcuno dei reati ipotizzati comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste; i restanti motivi sono assorbiti dalla natura della pronuncia.



**P. Q. M.**

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso, 5 novembre 2020

Il consigliere estensore

Orlando Villoni



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

